

14506/09
Rep. 11864/09



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa
M.L.Padova, nella causa iscritta al n. 6008/2005 R.G., avente ad
oggetto una tutela possessoria promossa da

[REDACTED] C.F.
[REDACTED] con gli avv. F. Fano e G. Tedesco

- ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED] C.F. [REDACTED] con gli avv. A. Magaletti
e C. Magaletti

E

[REDACTED] C.F. [REDACTED] con l'avv. R. Mauro

E

[REDACTED]
con l'avv. D. Zurru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Zurru'.

- CONVENUTE -


all'udienza del 02.12.2009, previa discussione orale ex art.281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara che il manufatto oggetto di causa è stato realizzato in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà dell'attrice;
- 2) per l'effetto - a conferma delle ordinanze rese in data 18.07.06 e 31.10.06 - ordina alla convenuta sig.ra [REDACTED] l'arretramento della veranda nel rispetto dei tre metri dalla proprietà della ricorrente;
- 3) condanna in via solidale tutte e tre le convenute al risarcimento dei danni subiti dalla [REDACTED] al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa nella misura di € 100,00= mensili dall'aprile 2004 sino alla data di completamento degli ordinati lavori di arretramento, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat costo vita e gli interessi legali maturati sui singoli importi via via rivalutati;
- 4) condanna tutte e tre le convenute - in via tra loro solidale - a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 713,20 per spese, € 3.433,00= per diritti ed € 12.835,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge ed oltre al rimborso delle spese documentate del CTP;
- 5) pone definitivamente a carico solidale delle sole convenute le spese di CTU;
- 6) in accoglimento delle domande interne di manleva, condanna [REDACTED] a tenere indenne [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] a tenere a sua volta indenne [REDACTED] da ogni



7) dichiara integralmente compensate tra le parti convenute le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo giudice che tutti i profili sia preliminari di rito che di merito abbiano trovato compiuta argomentazione e valutazione nelle ordinanze emesse dal G.U. in data 18.07.06 e dal Collegio in data 31.10.06.

E' dunque sufficiente compiere diretto ed integrale richiamo a detti provvedimenti rispetto ai quali nessun nuovo elemento diverso o contrario di valutazione è stato offerto dalle parti convenute.

Ne consegue – appunto per le ragioni esplicitate nelle menzionate ordinanze – la responsabilità solidale di [redacted] di [redacted] e della sig.ra [redacted] in relazione alla veranda realizzata sul lastrico solare del primo piano dello stabile del civico n. [redacted]

Invero non pare ipotizzabile – come sostenuto dal procuratore di [redacted] – una graduazione interna delle responsabilità accertate a carico delle convenute, attesa la natura delle medesime e collegate per la prima all'esecuzione dell'intervento illegittimo oggetto di causa; per la seconda e la terza al vantaggio da ciascuna di esse rispettivamente conseguito e connesso con lo sfruttamento a fini di profitto economico per l'una e con il materiale godimento del bene per l'altra. Tali responsabilità appaiono dunque tra loro equipollenti.

Peraltro le convenute sono concordi nel riconoscere la manleva (confermata documentalmente dagli atti di causa) reciprocamente rilasciata e pertanto si provvede in conformità nel dispositivo.

Dall'integrale conferma dei provvedimenti resi nella fase cautelare discende anzitutto la condanna della sig.ra [redacted] (in quanto attuale proprietaria del bene e dunque la sola nella materiale disponibilità dello stesso ed unica abilitata all'esecuzione dell'ordine

del giudice avente ad oggetto il bene medesimo) all'arretramento della veranda nel rispetto della distanza di metri tre dalla proprietà dell' [REDACTED].

Peraltro ritiene questo giudice che sussistano nella specie anche gli estremi per l'accoglimento della domanda risarcitoria svolta dall'attrice ricorrente nell'ambito della fase di merito possessorio.

X Per costante giurisprudenza del Supremo Collegio il mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di distanze tra costruzioni costituisce condotta generatrice di danno ex se, rispetto al quale l'eliminazione della situazione di illegittimità (attraverso la modifica dello stato di fatto mediante il rispetto delle distanze legali) è rimedio idoneo a far cessare per il futuro la situazione lesiva, ma non già a dare ristoro al danno già determinato dal protrarsi nel tempo dell'accertata violazione.

E' indubbio che la presenza di un manufatto quale quello in oggetto a distanza inferiore ai tre metri rispetto alla facciata di pertinenza dell'immobile della [REDACTED] ha comportato la formazione di un'intercapedine e – per la pacifica presenza di luci sulla facciata dell'immobile dell'attrice – un'inevitabile alterazione alla preesistente situazione di illuminazione ed aereazione. Tale situazione dannosa può essere risarcita in via di equità (come richiesto da parte attrice) mediante la corresponsione di una somma simbolica di € 100,00= per ogni mese di permanenza del manufatto e dunque dall'inizio della sua realizzazione sino al momento finale in cui l'arretramento (ordinato con i provvedimenti interinali) sarà integralmente completato. X

Non è invece ammissibile l'istanza di cui al punto c,3 delle conclusioni rassegnate da parte attrice, atteso che la procedura ex art. 669 duodecies ha una sua autonomia rispetto al procedimento possessorio che ne costituisce il necessario presupposto ed è destinato ad esaurirsi non solo con la determinazione delle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, ma anche con la pronuncia sulla sorte delle spese relative a detto procedimento speciale di attuazione.

Le spese del presente giudizio possessorio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate. All'evidenza e per le stesse ragioni le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti convenute.
Milano, 02.12.2009.

Il Giudice

U. L. Padova

